



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI
SEGNALATI CHE VERRANNO POSTI IN VOTAZIONE**

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025**

AC 643 bis

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con **

Sommario

1. Modifiche al Fondo di solidarietà comunale (art. 137)**	2
2. Accordi capoluoghi-Contributo e estensione dei partecipanti **	3
3. Risorse delle Città metropolitane **	5
4. Comandi e distacchi di personale **	7
5. Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR per i Piccoli Comuni. **	8
6. Estensione riduzione IVA a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento (art.4)**	9

1. Modifiche al Fondo di solidarietà comunale (art. 137)**

137.10 Merola

137.13 Pastorino

137.14 Lucaselli

All'articolo 137 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la lettera a) è così sostituita:

“a) al comma 448, le parole da “in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023” fino alle parole “a decorrere dall'anno 2030”, sono così sostituite:

“in euro 7.307.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.576.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.669.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.737.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.806.513.365 per l'anno 2029, in euro 8.844.513.365 a decorrere dall'anno 2030”;

b) alla lettera b) le parole “380 milioni” sono sostituite dalle parole “430 milioni”;

c) *aggiungere in fine le seguenti lettere:*

c) al comma 449, lettera d-*bis*, le parole “25 milioni” sono sostituite dalle parole “75 milioni”;

d) al comma 449, dopo la lettera d-*octies*) è inserita la seguente:

“d-*novies*) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al primo gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>;

b) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al primo gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il un reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

- c) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui alla lettera a) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;
- d) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui alla precedente lettera a).”

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all’art. 152, comma 4.

Motivazione

Le norme proposte modificano la disciplina e le risorse stanziare nel Fondo di solidarietà comunale (FSC), con diverse finalità.

*Con la **lettera a)** si rideterminano i valori complessivi del FSC a seguito delle modifiche proposte con i punti successivi*

*La **lettera b)** propone una ulteriore rimodulazione delle risorse assegnate con la lettera d-quater del comma 449 della legge di bilancio per il 2017, che interviene a ripristinare gradualmente le risorse a suo tempo tagliate per effetto del dl 66/2014. La previsione normativa vigente stabilisce per gli ultimi due anni di progressione (2023-24) un aumento di 30 milioni di euro per il 2023 e di 230 milioni per il 2024, anno nel quale viene raggiunto il ristoro a regime pari a 560 milioni annui. La proposta rende più uniforme l’incremento complessivo di 260 milioni, assegnandolo in parti uguali a ciascuno dei due anni. Pertanto l’incremento 2023, già portato a +80 mln dall’attuale formulazione del ddl Bilancio viene determinato in +130 mln. Questa rimodulazione, a parità di risorse riconosciute a regime, permette un più flessibile utilizzo delle risorse per il 2023 con la finalità di mitigare gli effetti negativi della perequazione sulla platea dei Comuni che in base ai criteri perequativi basati sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard dovrebbero cedere risorse significative a favore dei Comuni beneficiari.*

*Con la **lettera c)**, la quota del FSC destinata a ridurre in misura proporzionale le variazioni negative delle assegnazioni del fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi viene aumentata da 25 a 75 milioni di euro annui. L’incremento concorre ad assicurare un percorso più agevole a fronte del progressivo incremento delle percentuali di risorse perequate e della variazione delle metodologie di riparto del FSC.*

*La **lettera d)** stabilizza ed integra nel FSC il contributo di 50 milioni di euro assegnato per il solo 2022 ai piccoli Comuni (popolazione inferiore a 5mila abitanti) in condizione di spopolamento e di disagio socioeconomico dalla legge di bilancio per il 2022. I criteri di assegnazione della nuova quota, che viene inserita stabilmente tra i riparti interni al fondo di solidarietà, fanno riferimento a un indicatore di spopolamento – la riduzione della popolazione rispetto al 2011 di oltre il 5% – e ad un indicatore di povertà relativa (reddito imponibile pro capite inferiore di almeno 1.500 euro rispetto al dato medio nazionale).*

2. Accordi capoluoghi-Contributo e estensione dei partecipanti **

146.032 De Luca

146.036 Pastorino

Dopo l’art. 142 aggiungere il seguente art. 142 bis

All'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 163 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 16,3 milioni di euro annui, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sulla base dell'onere annuale sostenuto dai comuni sottoscrittori dell'accordo derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente, nonché tenendo conto delle capacità fiscali di ciascun ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75% dell'ammontare del disavanzo 2020, eventualmente aumentato degli ulteriori obblighi di ripiano successivamente mersi e ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnati alla data del 31 dicembre 2022.

7-ter. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono determinati i tempi e le modalità di presentazione di richieste di accordo da parte dei comuni capoluogo di provincia, sulla base delle medesime finalità e dei medesimi criteri di cui ai commi da 2 a 7, che non abbiano partecipato al processo di concertazione nel corso del 2022 o non lo abbiano concluso. Il decreto di cui al periodo precedente determina una durata del procedimento di verifica delle proposte di accordo in un arco temporale non superiore a quattro mesi. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022 preclude la possibilità di accesso. Il tavolo tecnico di cui al comma 3 concorre alla definizione degli accordi di cui al presente comma. Ai comuni che sottoscriveranno l'accordo in questione è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 187 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da ripartire in rate non superiori a complessivi 18,7 milioni di euro annui, da determinarsi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dei nuovi accordi, sulla base dei medesimi criteri e modalità di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Ai soli fini dell'applicazione del comma *7-ter*, si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma *5-bis*:

- a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2022;
- b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c. il termine indicato nel 31 dicembre 2022 dal comma *5-bis* è fissato al 15 luglio 2023.

7-quinquies. I comuni beneficiari dei contributi di cui ai commi *7-bis* provvedono a rimodulare le misure concordate nell'ambito dell'accordo sottoscritto in occasione della prima verifica periodica di cui al comma 6, assicurando che almeno un terzo del contributo produca un effetto di accorciamento dei tempi originariamente concordati per il conseguimento dell'equilibrio finanziario strutturale dell'ente.

Motivazione

L'articolo 43 del dl n. 50/2022 introduce un importante dispositivo di impulso alle misure di risanamento finanziario dei Comuni capoluogo di provincia in condizioni di significativo disavanzo (oltre i 500 euro per abitante), attraverso la sottoscrizione di accordi con il Governo basati sull'applicazione opportunamente adattata alle specificità di ciascun ente del ventaglio di misure già previsto dalla legge di bilancio 2022 per le grandi città (commi 567 e ss. della legge 234/2021).

Le modifiche qui proposte puntano, in primo luogo, ad istituire anche per questi enti un contributo economico a sostegno del risanamento finanziario, per un massimo di complessivi 350 milioni rateizzato su un arco di tempo decennale, che costituirebbe un utile incentivo al dispiegamento delle ulteriori azioni di risanamento previste dalla norma, in coerenza con quanto disposto a favore dei capoluoghi di Città metropolitana di cui ai commi 567 e seguenti della Legge di bilancio 2022. Il contributo è articolato in due quote, di cui la prima (**comma 7-bis**) ammonta ad un massimo di 163 milioni di euro e riguarda gli enti che hanno aderito alla procedura inizialmente attivata dall'articolo 43 e che sono in procinto di sottoscrivere l'accordo a seguito di conclusione positiva dell'istruttoria riguardante le misure di risanamento previste da ciascun ente. Il contributo tiene conto sia delle capacità fiscali dell'ente che della dimensione del disavanzo oggetto dell'accordo e non può superare il valore del 75% del disavanzo stesso e il suo impiego deve concorrere prioritariamente all'accorciamento dei tempi del percorso di risanamento già concordato (**comma 7-quinquies**).

In secondo luogo (**comma 7-ter**), si propone di ampliare le possibilità di accesso al dispositivo di accordo per il riequilibrio ad ulteriori capoluoghi che nella prima tornata non hanno ritenuto di accedervi o che non hanno concluso l'accordo, pur essendo nelle condizioni di cui all'articolo 43. La novità del dispositivo introdotto con il dl 50 ha comportato valutazioni complesse che possono essere ora riviste, anche sulla base dell'incentivo costituito dal contributo economico che si propone di istituire. Tale ampliamento è affidato ad un provvedimento ministeriale da attivarsi entro il 28 febbraio 2023 e da chiudersi entro il mese di giugno, basato sugli stessi criteri e modalità già normati con i commi da 2 a 7, art. 43, del dl 50/2022). Il contributo previsto per questi enti ammonta a 187 milioni di euro ed è regolato dagli stessi criteri di cui al punto precedente.

Le misure massime delle due quote di contributo sono state determinate in modo da poter erogare importi equivalenti a ciascun ente interessato, in rapporto alla dimensione del rispettivo fabbisogno.

Con il comma **7-quater** vengono adattati ai tempi di determinazione dei nuovi accordi i termini di sospensione delle eventuali procedure di presentazione dei piani di riequilibrio (predissesti) e delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (dissesti) che coinvolgano gli enti sottoscrittori degli accordi. Il comma **7-quinquies**, infine, dispone che i capoluoghi già sottoscrittori degli accordi concordati nel corso del 2022 rimodulare gli interventi di risanamento in occasione della prima verifica del rispetto dell'accordo stesso.

3. Risorse delle Città metropolitane **

144.011 Merola

144.016 Pastorino

Dopo l'art. 140 aggiungere il seguente art. 140 bis

1. Il fondo di cui all'articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 60 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, da ripartirsi a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, rispettivamente, per il 2023 con riferimento al gettito 2021, per il 2024 con riferimento al gettito del 2022, per il 2025 con riferimento al gettito del 2023. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto legge n. 50 del 2022

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2023, entro il 31 gennaio 2023, per il 2024 e per il 2025 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020.

5. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della Città Metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali.”

6. All'articolo 31 bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025”.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari per gli anni 2023-2024 a 150 milioni di euro annui, PER l'anno 2025 a 180 milioni di euro e per gli anni successivi a decorrere dal 2026 a 60 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

Motivazione

*Le norme proposte mirano a soddisfare parte del **fabbisogno finanziario delle città metropolitane** derivate da due distinti fenomeni. In primo luogo, il preoccupante calo dei gettiti da tributi automobilistici, che rappresentano oltre la metà delle risorse proprie degli enti, inizialmente indotto dal blocco delle attività derivante dalla pandemia da virus Covid-19 e poi proseguita per effetto delle difficoltà di approvvigionamento sui mercati delle materie prime e dei componenti dei veicoli, nonché della crisi energetica in corso. È prevedibile che le riduzioni osservate nello scorso biennio e proseguite nel 2022 comprendano una componente strutturale in grado di minacciare in modo stabile la dimensione ordinaria delle entrate delle Città metropolitane. La norma proposta con i **commi da 1 a 3** assegna un contributo di 60 milioni di euro annui tra il 2023 e il 2025 in proporzione delle perdite di gettito subite da ciascun ente, tenendo conto delle risorse già assegnate con il dl 50/2022 alla Città metropolitana di Roma. IL comma 2 permette inoltre agli enti di imputare parte delle somme*

assegnate di anno in anno sull'esercizio precedente in fase di rendiconto per contrastare l'insorgere di disavanzi – o l'aggravamento di disavanzi già in essere – derivanti dalle perdite di gettito oggetto del ristoro.

Con il **comma 4**, inoltre, viene aumentato il fondo istituito nel 2022 per tenere conto del nuovo assetto del finanziamento delle Città metropolitane e delle Province finalizzato a riequilibrare progressivamente lo sbilancio tra fabbisogni standard risorse proprie gravate da un rilevantissimo contributo alla finanza pubblica determinato dai tagli insostenibili dello scorso decennio, certificato in oltre 300 milioni di euro annui. Il contributo istituito con la legge di bilancio per il 2022, tuttavia, determina maggiori risorse a regime a favore delle CM per 159 milioni di euro con una lunga progressione decennale. L'assegnazione di 60 milioni aggiuntivi risponde quindi alla necessità di rafforzare questo dispositivo a decorrere dal 2023 anche al fine di assicurare le condizioni per una migliore gestione dei numerosi interventi PNRR di cui le CM sono soggetti attuatori.

Con il **comma 5** si assegnano 30 milioni di euro annui alla Città metropolitana di Milano per il triennio 2023-2025 per il sostegno agli interventi di manutenzione e sviluppo delle infrastrutture connesse all'attuazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Infine, con il **comma 6** viene estesa al 2025 la concessione alle Città metropolitane di Roma e Milano del finanziamento speciale rispettivamente di 20 e 10 milioni di euro per interventi di manutenzione delle strade di competenza.

4. Comandi e distacchi di personale **

64.060 De Luca

64.057 De Luca

64.094 Pastorino

64.0104 Zaratti

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64-bis

Art. 64-bis (Comandi e distacchi del personale degli enti locali)

All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

Motivazione

Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri.

La norma proposta ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, ampliando le possibilità di ricorrere a comandi e distacchi, riduce la necessità di ricorrere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

5. Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR per i Piccoli Comuni. **

64.060 De Luca

64.058 De Luca

64.095 Pastorino

64.0110 D'Attis

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64 bis:

Art. 64-bis (Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni)

1. All'articolo 31 bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "inferiore a 5.000 abitanti" con le seguenti parole "fino a 10.000 abitanti", e le parole "30 milioni di euro annui" con le seguenti: "50 milioni di euro annui";

b) al comma 6, sostituire le parole "30 milioni di euro annui" con le seguenti: "50 milioni di euro annui".

2. All'art. 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" sono inserite le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 31 bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".

Motivazione

L'emendamento è necessario per estendere la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal DL 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR, per le assunzioni il cui costo non sarebbe sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. La copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Con l'emendamento si propone altresì di estendere ai Comuni la possibilità, prevista solo per le amministrazioni centrali, di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la possibilità di procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella

qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

6. Estensione riduzione IVA a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento (art.4)**

4.09 Pastorino

4.010 Evi

4.04 Marattin

4.03 Laus

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

“Art. 4-bis (Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, stimati per il biennio 2022-23 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152.”

Motivazione

Come dettagliatamente rilevato da una recente indagine dell'ARERA, che ha dato luogo a segnalazione al Parlamento e al Governo, della stessa Autorità (doc. ARERA n. 568/2022/I/TLR), l'attuale fase di tensione nei mercati energetici ha comportato l'insorgenza di significative rendite inframarginali (in modo del tutto analogo a quanto accaduto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale) anche con riferimento ai servizi di teleriscaldamento, con un incremento significativo dei prezzi del servizio, che presenta le medesime caratteristiche di essenzialità della fornitura di gas naturale.

La norma proposta permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi, disponendo la riduzione dell'IVA al 5%. La proposta risponde a criteri di equità e appare economicamente sostenibile, considerando che, secondo i dati forniti da ARERA, il teleriscaldamento rappresenta solo il 3% del mercato della climatizzazione.

La valutazione del costo dell'estensione proposta (80 mln. di euro per il recupero dei maggiori aggravii 2022 e per l'abbattimento dell'aliquota nel primo trimestre 2023) derivano da stime informali effettuate con il supporto dell'Associazione Italiana per il Teleriscaldamento (AIRU), considerando l'indicizzazione prevalente del costo del servizio al prezzo del gas naturale (83% dei casi, come riportato dalla del. ARERA n. 547/2022) e il previsto aumento per il primo trimestre 2023, stimata in circa 51 mln. per il solo primo trimestre 2023.